

SETTORE

IMPOSTE DIRETTE

**FRINGE BENEFIT AUTO: ASSEGNAZIONE 2024
E CONSEGNA DALL'1.7.2025 VA CALCOLATO IL
VALORE NORMALE**

RIFERIMENTI

- Art. 51, comma 4, lett. a), TUIR
- Art. 1, commi 48 e 48-bis, Legge n. 207/2024
- Art. 6, comma 2-bis, DL n. 19/2025
- Circolare Agenzia Entrate 3.7.2025, n. 10/E
- Risposta Agenzia Entrate 22.7.2025, n. 192
- Informative SEAC 5.5.2025, n. 133 e 14.7.2025, n. 204

IN SINTESI

Considerate le modifiche apportate dalla Finanziaria 2025 alle modalità di determinazione del c.d. "fringe benefit" per i veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti e la "disciplina transitoria" introdotta dal c.d. "Decreto Bollette", l'Agenzia delle Entrate, analizzando un caso di assegnazione con stipula del contratto tra datore di lavoro e dipendente nel 2024 e consegna del veicolo a decorrere dall'1.7.2025, ha precisato che, nel caso in cui:

- *la sottoscrizione del contratto di assegnazione del veicolo e l'immatricolazione siano avvenute entro il 31.12.2024;*
- *la consegna al dipendente del veicolo avviene dopo il 30.6.2025; non è applicabile né la disciplina transitoria (subordinata alla consegna entro il 30.6.2025), né la nuova disciplina (subordinata al verificarsi di tutti i requisiti nel 2025). Conseguentemente, il fringe benefit in capo al dipendente va quantificato in base al valore normale per la sola parte riferibile all'uso privato del veicolo.*

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO
fisco
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

L'art. 1, comma 48, Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025) ha modificato l'art. 51, comma 4, lett. a), TUIR, che disciplina il **c.d. "fringe benefit" collegato agli autoveicoli / motocicli / ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti**. Il citato comma 48 dispone che la **nuova modalità** di determinazione del fringe benefit, che prevede l'applicazione di **percentuali diverse** (10% - 20% - 50%) **in base alla tipologia di trazione del veicolo** (esclusivamente elettrica, ibrida plug-in e diversa dalle precedenti) trova applicazione con riferimento ai veicoli **di nuova immatricolazione**, concessi in uso promiscuo ai dipendenti con **contratti stipulati a decorrere dall'1.1.2025**.

Per i veicoli concessi ai dipendenti **non rientranti in tale ambito** (non è soddisfatto uno dei predetti requisiti) continuano a trovare applicazione le **modalità vigenti fino al 31.12.2024**, in base alle quali, per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti con:

- **contratti stipulati fino al 30.6.2020**, va applicata la percentuale del **30%** dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km calcolato in base al costo chilometrico ACI, al netto dell'eventuale somma trattenuta al dipendente;
- **contratti stipulati dall'1.7.2020 al 31.12.2024**, la percentuale applicabile all'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km **varia in base alla classe di inquinamento del veicolo** (25% - 30% - 50% - 60% in base alle emissioni di CO₂).

In sede di conversione del DL n. 19/2025, c.d. "Decreto Bollette", con l'introduzione del nuovo comma 48-bis all'art. 1, Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025), il Legislatore ha previsto una **disciplina transitoria** (Informativa SEAC 5.5.2025, n. 133), in base alla quale, quanto previsto dalla lett. a) del comma 4 del citato art. 51 **nel testo vigente al 31.12.2024** (diverse percentuali in base all'emissione di CO₂) **va applicato anche** ai veicoli **concessi** in uso promiscuo **dall'1.7.2020 fino al 31.12.2024** ovvero **ordinati** dal datore di lavoro **entro il 31.12.2024 e concessi** in uso promiscuo **dall'1.1 al 30.6.2025**.

Al fine di definire la disciplina applicabile alle diverse fattispecie che possono verificarsi, l'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti con la Circolare 3.7.2025, n. 10/E (Informativa SEAC 14.37.2025, n. 204).

Ora, rispondendo ad uno specifico interpello, la stessa Agenzia è tornata ad individuare la disciplina applicabile nel caso in cui **nel 2024 è stato ordinato il veicolo e stipulato il contratto di assegnazione** e la **consegna** al dipendente del veicolo avviene **dall'1.7.2025**.

LA CONSEGNA DALL'1.7.2025 FA "SCATTARE" IL VALORE NORMALE

Come sopra accennato, con la recente Risposta 22.7.2025, n. 192 l'Agenzia delle Entrate ha analizzato un caso di assegnazione di un veicolo aziendale ad un dipendente in cui:

- il datore di lavoro ha ordinato il veicolo nel 2024;
- il **contratto di assegnazione** tra datore di lavoro e dipendente è stato stipulato a **dicembre 2024**;
- il **veicolo è consegnato al dipendente successivamente al 30.6.2025**.

Per la determinazione del fringe benefit, l'Agenzia specifica che, al ricorrere di tale situazione:

- **non** è applicabile la **disciplina transitoria** di cui al citato comma 48-bis (applicazione della disciplina in vigore fino al 31.12.2024), in quanto la stessa è **subordinata alla consegna del veicolo entro il 30.6.2025**;
- **non** è applicabile la **nuova disciplina** di cui al citato comma 48 (applicazione delle diverse percentuali in base alla trazione del veicolo), in quanto la stessa è **subordinata al verificarsi di tutti i requisiti** (immatricolazione / assegnazione / consegna del veicolo) **dall'1.1.2025**;
- **va applicato il criterio generale** di cui all'art. 51, comma 3, TUIR in base al quale il fringe benefit va quantificato applicando le disposizioni relative alla **determinazione del valore normale** di cui all'art. 9, TUIR **per la sola parte riferibile all'uso privato** del veicolo (al netto dell'uso aziendale). È quindi necessario **quantificare analiticamente** (e non in misura forfetaria) l'utilizzo aziendale e privato del veicolo, in base ad elementi oggettivi e documentati (tipicamente, Km percorsi).

■